CAMERA DEI DEPUTATI N. 3941

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

APOLLONI, RODEGHIERO

Istituzione della Lotteria dell'Altopiano di Asiago-Sette comuni

Presentata il 2 luglio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel rispetto delle regole dettate dalla normativa che disciplina le lotterie nazionali ed internazionali, abbiamo ritenuto opportuno istituire con la presente proposta di legge una « Lotteria nazionale dell'Altopiano di Asiago-Sette comuni ».

L'Altopiano di Asiago-Sette comuni ha rilanciato la propria immagine competitiva nel settore turistico sviluppando sempre più tutte le attività ad esso inerenti con sforzi privati e pubblici. L'economia di questo territorio può trovare nuovo respiro nella vocazione che gli è più propria, quella turistica.

A tal fine, si è già provveduto a costituire strutture associate per commercializzare il prodotto turistico.

Tali strutture, insieme agli enti locali e ai cittadini, si propongono di adeguare l'offerta turistica dell'Altopiano, valorizzando quelle che sono le peculiarità sociali, economiche, storiche, artistiche ed ambientali legate a tutta la zona.

Inoltre, è prevista l'organizzazione di fiere, convegni, tavole rotonde che abbiano lo scopo di cercare nuovi indotti capaci di portare altri flussi turistici sull'Altopiano.

L'Altopiano di Asiago-Sette comuni rappresenta da sempre una delle località più caratteristiche del Paese per la ricchezza del suo patrimonio ambientale, artistico e storico e, in questi ultimi tempi, anche per le numerose iniziative locali (culturali, commerciali, scientifiche e congressuali) che i comuni dell'Altopiano stanno organizzando e promuovendo.

Questo territorio conserva testimonianze di vita preistoriche, dal « Bostel » di Rotzo al « Kemple » di Foza, di insediamenti romani, testimoniati dalla Bastia di Enego, ma soprattutto di una distinta capacità che ha visto i comuni organizzarsi in « Spettabile reggenza dei sette comuni »,

fiorita dal 1310 al 1807, dal 1404 in particolare sotto il patronato della Repubblica veneta. Alla fine del 1800 comincia la grande emigrazione, che ha portato migliaia di altopianensi in Australia, America del Nord, America del Sud e in tutta Europa, con un impoverimento di risorse umane che oggi possono essere recuperate con interventi di valorizzazione di questa area montana.

È da queste considerazioni, e cioè dalla opportunità di rilanciare e sostenere lo sviluppo turistico del territorio dell'Altopiano, che nasce l'idea di istituire una lotteria nazionale.

A tal fine, la denominazione scelta per la lotteria è: « Lotteria dell'Altopiano di Asiago-Sette comuni ». L'organizzazione e la gestione della stessa sono affidate ad un comitato composto da soggetti rappresentanti delle varie realtà locali ed interessati allo sviluppo turistico dell'Altopiano, la cui professionalità e provenienza garantiscono un operato corretto ed imparziale.

La destinazione degli utili della lotteria ai comuni che vi partecipano ha lo scopo di recuperare le somme necessarie alla promozione turistica e di rilanciare l'immagine di tutto l'Altopiano di Asiago-Sette comuni a livello nazionale ed internazionale. Per questo si è scelto di collegare la lotteria al « Premio internazionale di filatelia », giunto ormai alla ventisettesima edizione, che si presta a promuovere l'Altopiano ai più alti livelli.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dall'anno 1998 è istituita una lotteria nazionale denominata « Lotteria nazionale dell'Altopiano di Asiago-Sette comuni ».

2. Salvo quanto disposto dalla presente legge, alla lotteria di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni.

3. La Lotteria nazionale dell'Altopiano di Asiago-Sette comuni, si aggiunge a quelle previste dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1995, n. 722, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62.

ART. 2.

1. La lotteria nazionale dell'Altopiano di Asiago-Sette comuni si effettua in concomitanza con la manifestazione del « Premio internazionale di filatelia ».

2. Gli utili della lotteria sono devoluti in parti uguali ai comuni dell'Altopiano di Asiago-Sette comuni che partecipano alla gestione ed organizzazione della lotteria e devono essere destinati ad iniziative di promozione dell'immagine e di potenziamento delle strutture turistiche del territorio.

ART. 3.

1. L'organizzazione e lo svolgimento della lotteria sono affidati ad un comitato di esperti del settore turistico costituito da rappresentanti dei comuni dell'Altopiano interessati all'iniziativa, dei consorzi aventi finalità di promozione turistica, delle associazioni *pro-loco* e delle associazioni culturali e sportive.

ART. 4.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del tesoro entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la destinazione degli utili della lotteria, nei limiti di cui all'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni, ai soggetti e per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.